… su SCIA, autocertificazioni, falsi

**T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sent., (data ud. 21/05/2019) 22/08/2019, n. 4388**

sul ricorso numero di registro generale 4228 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

M.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anita Taglialatela, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, Via Toledo n. 256, con il seguente indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 136 c.p.a.: anitataglialatela@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Comune Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Luigi Iacomino e Francesco Nappo, con i quali elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Municipale, Viale C., Edificio "La Salle", con il seguente indirizzo PEC, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 136 c.p.a.: francesco.nappo@forotorre.it;

per l'annullamento:

A) quanto al ricorso introduttivo, notificato il 5 ottobre 2018 e depositato il successivo 2 novembre:

A.1) dell'ordinanza n. 627 del 31 luglio 2018, notificata in pari data, con la quale il Dirigente dell'VIII Settore Urbanistica - Servizio antiabusivismo edilizio, ha ingiunto alla società ricorrente la demolizione immediata di opere edilizie, considerate abusive;

A.2) di tutti gli atti presupposti o consequenziali anche interni, tra i quali:

A.2.1) la relazione tecnica prot. n. (...) del 18 luglio 2018, redatta dal citato Servizio, non conosciuta;

A.2.2) la nota prot. n. (...) del 4 settembre 2018, con la quale il citato Servizio ha rigettato l'istanza di annullamento/revoca in autotutela, formulata dalla società ricorrente.

B) Quanto il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 28 dicembre 2018 e depositato 30 gennaio 2019:

B.1) del provvedimento prot. n. (...) del 30 ottobre 2018, notificato alla società ricorrente in pari data, col quale il dirigente dell'VIII Settore Urbanistica, Servizio Edilizia Privata, ha annullato il permesso di costruire n. 88/2017 ed ha dichiarato non assentibile la successiva SCIA prot. n. (...);

B.2) di tutti gli atti presupposti o consequenziali anche se non noti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1693 del 21 novembre 2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Riferisce la società ricorrente di essere proprietaria di un'area sita nel comune di T. del G., Via G. dalla C. n. 6 (ex Viale C. n. 13), identificata al Catasto urbano al Foglio (...), particelle (...) e (...).

Al fine di rivalutare la citata area, destinata a verde ma in stato di sostanziale abbandono, la società ricorrente aveva presentato al comune domanda prot. n. (...) del 18 agosto 2016 (pratica edilizia n. 459/2016), volta ad ottenere il permesso di costruire per eseguire le seguenti opere:

- sistemazione a verde di area esterna mediante piantumazione di alberi di alto fusto,

realizzazione di aiuole,

- installazione di panchine,

- creazione di un percorso carrabile pavimentato con cemento drenante.

Con nota prot. n. (...) del 31 luglio 2017 la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole.

Di conseguenza, in data 26 ottobre 2017, il Comune ha emesso il permesso di costruire n. 88/2017

In seguito, la società ricorrente, avvedutasi della necessità di sistemare non solo l'area ma anche il muro di confine della suddetta area, ha presentato una SCIA in variante prot. n. (...) del 29 gennaio 2018.

In data 8 febbraio 2018, in attesa di riscontri da parte del Comune e della Soprintendenza in merito alla SCIA, la ricorrente ha trasmesso all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio lavori (prot. n. (...)), per eseguire le opere iniziali.

… sopralluogo

In data 22 giugno 2018, personale dell'Ufficio Antiabusivismo del Comune di Torre del Greco, insieme al personale della Polizia municipale, nell'eseguire un sopralluogo presso l'area in questione, ha riscontrato che le opere, ancora in corso di esecuzione, si presentavano parzialmente difformi dal permesso di costruire n. 88/2017.

Di conseguenza, l'amministrazione ha emesso l'ordine di demolizione prot. n. (...) del 31 luglio 2018, ai sensi dell'art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001.

Con nota prot. n. (...) del 7 agosto 2018, il Direttore dei lavori comunicava al Comune che le lavorazioni erano sospese in attesa del parere della Soprintendenza sulla SCIA in variante, "per interventi di completamento della recinzione esistente con muri di cinta dotati di elementi antintrusione per la protezione e messa in sicurezza dell'area", considerato che tecnicamente non era possibile realizzare le aiuole sull'area né piantare gli alberi lungo l'intero perimetro, come da progetto assentito, se prima non si fosse provveduto a sistemare il muro di confine.

In data 8 agosto 2018, parte ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione, con la quale ha giustificato al Comune resistente la non conformità dei lavori eseguiti al progetto assentito col permesso 88/2017 in quanto si era in attesa della definizione del connesso procedimento sulla SCIA in variante; ha quindi chiarito che i lavori erano non conclusi (come la stessa Relazione tecnica comunale impugnata sub 2.1 rileva) e comunque sospesi posto che, tecnicamente, l'intervento da realizzare avrebbe dovuto necessariamente interessare il muro di confine e non l'area interna.

Il Comune ha tuttavia rigettato l'istanza di annullamento in autotutela, ed ha contestato la non conformità dello stato dei luoghi al progetto in origine assentito col permesso di costruire e che il progetto allegato alla SCIA in variante riguarda solo il muro di confine e non anche l'area situata all'interno di quest'ultimo.

Avverso l'ordinanza di demolizione e la relazione tecnica, M.I. ha proposto l'odierno ricorso, notificato il 5 ottobre 2018 e depositato il successivo 2 novembre.

Con ordinanza cautelare n. 1693 del 21 novembre 2018, la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Nel frattempo, il comune ha notificato alla ricorrente la nota prot. n. (...) del 4 settembre 2018, con la quale ha annullato il permesso di costruire n. 88/2017 e ha dichiarato la non assentibilità della successiva SCIA in variante.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 28 dicembre 2018 e depositato 30 gennaio 2019, M. ha impugnato la menzionata nota prot. n. (...).

In data 18 marzo 2019, si è costituito in giudizio il Comune di Torre del Greco che ha chiesto in via generica il rigetto del ricorso; in data 21 marzo 2019, ha depositato documentazione.

A sua volta, parte ricorrente, in data 9 aprile 2019, ha depositato documenti ed in data 15 aprile 2019 memoria di precisazioni.

La causa è stata quindi inserita nel ruolo dell'udienza pubblica del 21 maggio 2019. Nel corso dei preliminari, il Presidente ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a. circa un eventuale profilo di improcedibilità del ricorso introduttivo.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

… il giudice che prende posizione sulla vicenda

Motivi della decisione

1.- Col ricorso introduttivo, la società ricorrente ha dedotto:

Violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 97 Cost.; degli artt.1, 3 e 7 L. n. 241 del 1990, del D.P.R. n. 380 del 2001, dei principi tutti del giusto procedimento, di proporzionalità; eccesso di potere per carenza d'istruttoria, mancanza dei presupposti, motivazione apparente, arbitrarietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.

L'amministrazione comunale non avrebbe in alcun modo considerato gli aspetti tecnici che hanno indotto la società ricorrente a chiedere la SCIA in variante, necessaria alla prosecuzione a regola d'arte dei lavori.

… problema dell’inerzia amministrativa

Peraltro il relativo procedimento si sarebbe caratterizzato per l'estrema lentezza, posto che, sebbene la SCIA sia stata presentata a gennaio 2018, l'amministrazione comunale solo a maggio 2018 ha richiesto integrazioni documentali e il 22 agosto 2018, ha inviato richiesta di parere alla Soprintendenza.

Inoltre, l'intenzione della ricorrente di eseguire le opere esattamente come assentite sarebbe confermata dalla stessa amministrazione comunale con l'impugnata nota prot. n. (...) del 4 settembre 2018, con la quale, nel rigettare l'istanza di annullamento/revoca in autotutela dell'ordinanza di demolizione, non esclude che per le difformità rilevate, sia possibile presentare una variante in corso d'opera.

L'esecuzione dell'ordine di demolizione comporterebbe una modifica dello stato dei luoghi tanto costosa quanto inutile dalla quale discenderebbero rilevanti danni per i profili del danno emergente e del lucro cessante a seguito del prolungato mancato uso dell'area da parte della ricorrente per i suoi fini professionali.

2.- Col ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha ulteriormente dedotto:

Violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; dell'art.97 Cost.; degli artt.1, 3, 7 e 21-nonies L. n. 241 del 1990; degli artt. 11 e 34 D.P.R. n. 380 del 2001; dei principi del giusto procedimento e di proporzionalità; eccesso di potere per carenza d'istruttoria; mancanza dei presupposti, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; motivazione apparente, arbitrarietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, abnormità, illegittimità derivata.

In materia di esercizio del potere sanzionatorio degli abusi edilizi, , per i casi di parziale difformità delle opere eseguite rispetto a quelle assentite, l'art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001 non dispone affatto che il titolo emesso possa essere annullato d'ufficio bensì prevede semplicemente che l'Amministrazione ordini al proprietario di ripristinare lo stato dei luoghi e, in caso negativo, che sia il Comune a provvedere in tal senso, a spese del proprietario, oppure in subordine che sia irrogata una sanzione di carattere pecuniario.

La scelta di "annullare" il provvedimento ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 non risponde ai principi generali che regolano l'azione amministrativa, considerato che può legittimamente procedersi ad annullamento (con efficacia ex tunc) solo nei casi in cui il provvedimento è viziato dall'origine, evenienza che non ricorre nel caso di specie.

In ogni caso, laddove si procedesse alla revoca, il provvedimento sarebbe comunque viziato in assenza di elementi sopravvenuti.

3.- In via preliminare, ad avviso del Collegio permane l'interesse alla decisione per il ricorso introduttivo, posto che l'ordinanza di demolizione costituisce l'atto col quale l'amministrazione ha esercitato il proprio potere di contrasto e di sanzione agli abusi edilizi, potere che si pone come antecedente logico-giuridico del provvedimento di annullamento del permesso di costruire, impugnato col ricorso per motivi aggiunti.

4.- Ciò precisato, nel merito il ricorso introduttivo è infondato.

Come ammesso dalla stessa società ricorrente, l'esecuzione dei lavori ha comportato sostanziali difformità rispetto al permesso di costruire 88/2017.

In particolare, l'intera superficie è stata coperta con cemento drenante ad eccezione di alcune aiuole circolari ricavate nella pavimentazione; l'amministrazione comunale evidenziava così la mancata realizzazione delle aiuole e l'assenza della vegetazione, al contrario di quanto previsto dal progetto assentito.

Dall'analisi degli elaborati allegati al permesso di costruire rilasciato, il progetto assentito anche con autorizzazione paesaggistica n. 69/2017, prevedeva infatti la realizzazione di un'aiuola continua lungo l'intero perimetro dell'area e di un'aiuola centrale.

E' vero che la ricorrente ha chiesto SCIA in variante, a fronte di problemi strutturali e tecnici, ma come essa stessa ammette, ha eseguito interventi in difformità prima ancora del perfezionamento del procedimento ai fini dell'adozione della variante.

5.- L'ordinanza di demolizione è stata quindi correttamente emessa ai sensi dell'art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001.

5.1.- La disposizione in questione prevede infatti che le opere compiute in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune ed a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

Come da pacifica e condivisa giurisprudenza, l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere realizzate, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto: l'ordinanza va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l'abuso, di cui peraltro l'interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 30/04/2019, n.2823; T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 08/03/2019, n.410; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 08/04/2019, n.1919).

5.2.- A tacere dell'esistenza, nella zona sui cui insiste l'area interessata dagli interventi eseguiti in difformità dal permesso, dei numerosi vincoli, per ognuno dei quali sarebbe stato necessario acquisire il preventivo nullaosta dell'autorità competente, anche laddove l'interessato, benché munito di titolo edilizio, abbia rappresentato l'esigenza di svolgere opere diverse da quelle in origine assentite, a fronte di sopravvenuti ed imprevisti aspetti tecnici i quali impongano un intervento in variante.

L'ordinanza infatti puntualmente riporta che il territorio comunale di Torre del Greco è assoggettato ai seguenti vincoli:

- idrogeologico, di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267 del 1923;

- paesaggistico, di cui al D.M. del 20 gennaio 1964, con il quale l'intero territorio comunale, con esclusione della zona portuale, è stato dichiarato, ai sensi della L. n. 1497 del 1939 (ora D.Lgs. n. 42 del 2004) di "notevole interesse pubblico; vincolo riproposto con il D.M. del 28 marzo 1985, emanato in esecuzione del D.M. del 21 settembre 1984;

- norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico dell'area del Vesuvio, approvato con Decreto del Ministero 4 luglio 2002;

- sismico, grado di sismicità S=9, come da D.M. del 7 marzo 1981, classificazione riconfermata con Delib.G.R. n. 5447 del 7 novembre 2002;

- di cui al D.M. del 25 maggio 1981, con il quale il comune è stato dichiarato, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, "gravemente danneggiato";

- derivanti dalla perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio, come da D.M. 4 dicembre 1992, emanato in esecuzione della L. n. 394 del 1991 (vincolo che non a caso ha comportato per gli stessi interventi abusivi, anche l'intervento del competente Ente Parco, con l'ordinanza impugnata col ricorso per motivi aggiunti);

- alle norme del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino del Sarno", adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 4 aprile 2002.

… qui il giudice dà ragione all’amministrazione: esempio di sproporzione e dunque di eccesso di potere

6.- Fondato è il ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui parte ricorrente si duole dell'annullamento del permesso di costruire.

In primo luogo, l'amministrazione comunale, con l'annullamento del permesso di costruire 88/2017, ha agito in maniera del tutto contraddittoria rispetto alla pregressa ordinanza di demolizione 627/2018.

Quest'ultima, come sopra illustrato, si regge infatti proprio sulla riscontrata difformità delle opere eseguite rispetto al permesso di costruire 88/2017.

E' evidente quindi che la legittimità di quest'ultimo provvedimento sostiene anche la legittimità dell'ordinanza di demolizione.

In questo senso, l'esecuzione di interventi difformi dal titolo edilizio originario non possono riflettersi sulla legittimità del permesso di costruire ma costituiscono in realtà il presupposto per le iniziative di contrasto e sanzionatorie che l'autorità comunale, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, è tenuta a porre in atto.

D'altronde, l'art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001, il quale, come sopra illustrato, disciplina l'esercizio del potere di contrasto agli abusi edilizi per i casi di parziale difformità delle opere eseguite rispetto a quelle assentite, stabilisce non che il titolo edilizio abilitativo debba essere annullato d'ufficio bensì semplicemente che l'amministrazione deve ordinare senza indugio al proprietario di demolire le opere abusive e di ripristinare lo stato dei luoghi; in caso di inottemperanza all'ingiunzione, è l'amministrazione stessa a dovere provvedere in tal senso, a spese del proprietario, oppure in subordine a tramutare, laddove ne sussistano i presupposti, la sanzione demolitoria in quella pecuniaria.

5.3.- A ciò si aggiunga che la scelta in concreto di "annullare" il permesso, ai sensi dell'art. 21-nonies L. n. 241 del 1990, ovvero di "revocarlo", ai sensi dell'art. 21-quinques L. n. 241 del 1990 (sul punto, l'amministrazione comunale, in realtà, anche con la comunicazione preventiva di avvio del procedimento di autotutela, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241 del 1990, mostra di confondere i due diversi concetti di autoannullamento e di revoca) non risponde ai principi generali che regolano l'esercizio del potere di autotutela amministrativa.

Ed invero, l'amministrazione può legittimamente annullare, con efficacia ex tunc, il provvedimento solo nei casi in cui quest'ultimo sia viziato dall'origine e sussista una valida ragione di pubblico interesse; può invece revocarlo solo "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento".

Le sopra indicate evenienze, in entrambe le ipotesi di annullamento o di revoca, non ricorrono nel caso di specie, posto che il provvedimento impugnato si regge esclusivamente su fatti sopravvenuti, senza che tuttavia sia decifrabile l'interesse pubblico sottostante per l'attivazione dei poteri di autotutela, tanto più che siffatto interesse coincide, in maniera del tutto evidente, proprio con l'esigenza di ripristinare lo stato dei luoghi, ai fini della tutela del territorio comunale e dei diversi vincoli sullo stesso vigenti.

5.4.- In ogni caso, il permesso di costruire n. 88/2017 non avrebbe potuto essere revocato, in virtù della speciale disposizione dettata dall'art. 11, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 il quale sancisce espressamente l'irrevocabilità del permesso di costruire.

6.- Infondate appaiono invece le ulteriori censure che si dirigono verso la parte dell'impugnato provvedimento di annullamento nella quale l'amministrazione comunale conclude per la non assentibilità della SCIA in variante prot. n. (...).

Sul punto, l'amministrazione giustifica la non assentibilità semplicemente con la circostanza della difformità della documentazione tecnica prodotta a corredo della predetta SCIA rispetto allo stato dei luoghi; in base alla documentazione tecnica prodotta a corredo della segnalazione, risulta in particolare una rappresentazione inesatta dello stato dei luoghi, a seguito proprio delle intervenute modifiche dovute alla realizzazione degli abusi in questione.

Più precisamente, come risulta dalla relazione tecnica prot. n. (...) dell'11 marzo 2019, l'amministrazione ha rilevato che l'intervento in variante proposto con la SCIA del 29 gennaio 2019, riguarda esclusivamente i muri di cinta del fondo, laddove i grafici nonché il fotorendering, allegati alla suddetta variante, riproducono lo stato di progetto analogo al permesso di costruire n. 88/2017 riguardo alla rappresentazione di aiuole ed alla pavimentazione in cemento drenante che, nei fatti, non sono stati poi realizzati in modo conforme.

E' evidente quindi che l'amministrazione comunale contesta non la possibilità di agire in variante rispetto all'originario permesso di costruire, ma che la SCIA presentata non rispecchi fedelmente lo stato dei luoghi così come risultano a seguito degli interventi eseguiti in difformità.

Si rinvia sul punto alla sentenza di questa Sezione 5 settembre 2017, n. 4250 in merito alla mancata esplicazione degli effetti di una SCIA che si fondi su dichiarazioni non veritiere o comunque inesatte. Infatti è stato chiarito che:

- per effetto dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, l'accertamento in ordine alla non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, comporta in linea di principio a carico del dichiarante la **decadenza** dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera;

- in linea con tale disposizione, l'art. 21, co. 1, della L. n. 241 del 1990 prevede che, in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per la segnalazione certificata di inizio attività o per la domanda di cui agli articoli 19 e 20, "**non è ammessa la conformazione** dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi", a parte la responsabilità penale derivante dall'illecito;

- pertanto, pur dopo la riforma in materia di semplificazione amministrativa con le modifiche introdotte dall'art. 6 della L. n. 124 del 2015 e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 126 del 2016, il citato art. 21 della L. n. 241 del 1990 giustifica l'esercizio del potere repressivo che la P.A. conserva in caso di dichiarazioni non veritiere, nonostante il venir meno per decorrenza dei termini del potere inibitorio o del potere di autototutela (cfr. TAR Lazio, sez. II, 10/3/2017, n. 3395);

- alla base della scelta normativa vi è il principio di autoresponsabilità del dichiarante, la cui applicazione deriva dalla possibilità di presentare dichiarazioni che abbiano valenza giuridica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con l'effetto che l'eventuale "abuso" di tali strumenti (tale cioè da generare dubbi sulla veridicità del contenuto) può impedire il prodursi di effetti favorevoli nella sfera dell'interessato;

- tale principio è alla base anche del citato art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", secondo cui "... qualora dal controllo ... emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 13/12/2016, n. 12433);

- la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando alcun margine di discrezionalità alle amministrazioni riguardo alla revoca dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 7/2/2008, n. 299);

7.- Per quanto sopra, il ricorso introduttivo va respinto. Il ricorso per motivi aggiunti merita accoglimento limitatamente alla parte in cui il provvedimento prot. n. (...) del 30 ottobre 2018 dispone la revoca/annullamento del permesso di costruire n. 88/2017.

Le spese, in relazione alla soccombenza reciproca, vanno compensate integralmente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) rigetta il ricorso introduttivo;

2) accoglie, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto annulla, per quanto di ragione, il provvedimento prot. n. (...) del 30 ottobre 2018.

Compensa integralmente le spese del giudizio, fatto salvo il rimborso del contributo unificato anticipato dalla ricorrente per i motivi aggiunti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

**Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 18/01/2018) 13/03/2018, n. 11037**

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/01/2017 della Corte di appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Enrico Mengoni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13 gennaio 2017, la Corte d'appello di Bari, rigettando l'appello proposto da A.P. avverso la pronuncia emessa dal Tribunale di Trani, sez. dist. di Molfetta, il 26 novembre 2013, ha confermato la condanna dello stesso alle pene di legge per il reato di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, comma 6.

In qualità di tecnico redattore della relazione di asseverazione allegata alla S.C.I.A. presentata al Comune di Molfetta il 4 ottobre 2010 ed in concorso con il committente B.A. e l'esecutore materiale dei lavori Az.Co., A.P. è stato dichiarato colpevole di tale delitto per aver falsamente dichiarato che i lavori descritti nella S.C.I.A. erano da eseguirsi su un terreno di proprietà del B., risultando invece il fondo di proprietà del Comune.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputato, il suo difensore, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

3. Con un primo motivo si lamenta violazione della L. n. 241 del 1990, art. 19, comma 6, poichè l'attestazione asseritamente mendace sarebbe contenuta nel corpo della S.C.I.A. e non già in una delle dichiarazioni sostitutive, attestazioni, asseverazioni o dichiarazioni di conformità che debbono corredare la S.C.I.A. a norma del primo comma della citata disposizione ed a cui soltanto si riferirebbe la norma incriminatrice.

4. Con un secondo motivo si deduce vizio di omessa motivazione in relazione al terzo motivo di appello presentato.

Motivi della decisione

Preliminarmente si osserva che la presente motivazione è redatta in forma semplificata, ai sensi del Decreto 28 aprile 2016, n. 68 del Primo Presidente di questa Corte.

5. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

La L. n. 241 del 1990, art. 19, comma 1 recita: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 38, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezioni dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione". A norma del successivo comma 6, qui in esame, poi, "ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni".

6. Ancora in punto di inquadramento normativo della questione, si osserva poi che identico testo a quello da ultimo riportato si ritrova nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire), a mente del cui comma 13 "Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari".

7. Orbene, tutto ciò premesso, rileva il Collegio che - con riguardo a quest'ultima previsione, ma con argomento perfettamente riferibile anche al caso di specie - questa Corte ha già affermato (Sez. 3, n. 29251 del 5/5/2017, Brustenga, non massimata) che "non v'è dubbio che il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 20, comma 13, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alle fattispecie di cui agli artt. 481 e 483 c.p., ne assorbe il relativo disvalore e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell'autore della dichiarazione, ma anche giudizi: non può essere diversamente qualificata l'asseverazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati e ai regolamenti edilizi comunali".

La prima doglianza, pertanto, risulta del tutto infondata.

8. Alle medesime conclusioni, poi, perviene la Corte anche in ordine alla seconda, con la quale si denuncia l'omessa motivazione sul terzo motivo di appello, concernente la richiesta di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. Rileva il Collegio, invero, che la sentenza impugnata - oltre a richiamare integralmente la prima pronuncia, alla quale si lega nell'ambito di una cd. doppia conforme - ha individuato chiaro il profilo oggettivo di responsabilità dell' A., evidenziando che lo stesso "ha sottoscritto la S.C.I.A., dovendosi ritenere la sussistenza del reato contestato sia sotto il profilo dell'elemento materiale che dell'elemento psicologico"; con riguardo al quale, ancora, il Collegio di merito ha congruamente sottolineato che la sottoscrizione della segnalazione certificata da parte del committente B. "non poteva esimere l' A. da una verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge, proprio nella sua qualità di tecnico redattore della relazione tecnica di asseverazione, il cui ruolo meramente formale non avrebbe avuto senso, in ragione della richiesta prevista dalla norma contestata".

Un argomento congruo e non certo omesso, quindi, che comporta ulteriormente la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2018